

Allegato A al Rep A 31836

S T A T U T O
=====

Art. 1

E' costituita l'Associazione di persone con il nome
"La Grande Famiglia" con sede in Menfi Via della Vitto-
ria, Chiesa Addolorata.-

Art. 2

L'Associazione è una organizzazione di persone legate tra
loro dal perseguimento di un fine di comune interesse,
umanitario e sociale, non ha fini speculativi, trascende
gli interessi privati dei propri membri, ha personalità
proprie e autonome e instaura rapporti patrimoniali attivi
e passivi in cui restano estranei i singoli associati.-

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 4

L'Associazione si propone:

- a) di dare assistenza morale e materiale alle persone anzia
ne senza distinzione di sesso, dando loro alloggio deco-
roso e protezione sociale;

b) di alleviare la solitudine, il disagio e l'emarginazione a coloro che per circostanze naturali e sociali sono rimasti senza affetti familiari;

c) di creare in Menfi una casa di riposo in cui le persone anziane possono essere ospitate in comunione e ricevere oltre l'alloggio confortevole e il vitto, assistenza domestica, infermieristica, medico-sanitaria, religiosa e tecnica.

Gli ospiti restano liberi e autonomi di agire, nel rispetto però delle norme della comunità, e ricevono, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, uguale assistenza e soddisfacente trattamento in relazione alle loro esigenze psichiche, sociali, materiali e morali. La casa di riposo sarà costruita, nei limiti del possibile, nel centro abitato allo scopo di favorire gli ospiti a riprendere le relazioni con l'ambiente circostante facendoli così uscire dall'isolamento, in cui per la loro età vengono a trovarsi;

d) di raccogliere i fondi necessari alla costruzione e gestione della casa di riposo ricorrendo a tutte le provvidenze predisposte dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti.

Il Consiglio di Amministrazione emana il regolamento interno che viene approvato dall'Assemblea ed ha efficacia finché nuove esigenze non ne richiedono la modifica o l'integrazione.

Il regolamento disciplina:

- 1) l'assunzione ed i compiti del personale;
- 2) l'ammissione degli ospiti;
- 3) le condizioni per l'ammissione;

- 4) il trattamento ed il diritto degli ospiti;
- 5) le dimissioni;
- 6) il comportamento conforme alla vita in comune ed alle esigenze dell'Istituto.-

SOCI

Art. 5

Possono essere soci tutti coloro che ne fanno domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale esaminati i requisiti morali e sociali dei richiedenti decide insindacabilmente sulla loro ammissione.-

Art. 6

E' compito del socio:

- a) di cooperarsi per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) di mettere a disposizione dell'Associazione la propria opera morale, materiale e professionale per supplire a deficienze di carattere eccezionale e temporanee;
- c) di partecipare alle iniziative volte a portare sollievo morale e fisico a persone comunque bisognose.-

Art. 7

Può essere ammesso a socio chi possiede i seguenti requisiti morali e sociali:

- a) godere di buona condotta morale e civile;
- b) essere incensurato;
- c) essere nelle condizioni di non nuocere materialmente e moralmente all'Associazione.

Art. 8

PATRIMONIO

I mezzi patrimoniali con cui si intende conseguire il fine sono costituiti dai contributi degli associati, da lasciti, donazioni ed offerte di mobili ed immobili comunque pervenuti da privati e da tutti i contributi e sussidi che si otterranno da parte di Enti e organi competenti.-

Art. 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Ente:

- a) L'Assemblea Generale costituita dalla totalità degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui uno con funzioni di Presidente;
- c) il Consiglio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con la carica di Presidente, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.-

Art. 10

ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea Generale:

- 1) promuovere iniziative di carattere assistenziale e sociale;
- 2) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone entro il 31 gennaio di ogni anno;

- 3) esprimere parere su ogni problema sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- 5) eleggere il Consiglio dei Revisori;
- 6) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta dei beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- 7) accettare le dimissioni, provvedere alla surroga dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
In caso di gravi inadempienze rilevate dal Consiglio dei Revisori, l'Assemblea, può dichiarare decaduto il Consiglio di Amministrazione e procedere a nuove elezioni;
- 8) approvare le modifiche dello Statuto proposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) trasformare o sciogliere l'Ente in caso di impossibilità di realizzare lo scopo per mancanza di mezzi patrimoniali adeguati. In tal caso occorre la maggioranza ^{dei} due terzi dei soci ed il patrimonio residuo ed eventuali attività verranno devoluti a Enti similari operanti nella zona più vicina.

L'Assemblea viene riunita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata anche a mano, inviata 15 giorni prima dell'adunanza a ciascun socio e con la quale viene specificato l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che può avvenire nello stesso giorno ed un'ora dopo la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se interviene la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e rappre-sentati. Il socio può farsi rappresentare con delega scrit-ta da altro socio il quale può ricevere soltanto una dele-ga.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne appalesa la necessità.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra i soci dell'Assemblea e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione alme-no ogni due mesi e tutte le volte che è necessario.

La seduta è valida se intervengono almeno quattro componen-ti; le delibere vengono prese a maggioranza, nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- 2) compilare i bilanci;
- 3) accettare nuovi soci sempre che abbiano i requisiti di cui all'art.7;
- 4) deliberare sull'accoglimento degli anziani nella casa di riposo;

- 5) promuovere tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, sanitario, organizzativo, amministrativo ed economico che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento dell'Ente;
- 6) approvare la pianta organica del personale;
- 7) fissare le direttive e approvare le norme da adottare per la soluzione delle controversie sia con il personale che con l'esterno;
- 8) svolgere ogni e qualsiasi compito derivante dalla ordinaria amministrazione dell'Ente.-

Art. 12

PRESIDENTE

Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni con possibilità di essere rieletto;

- 1) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- 2) nomina il Vice Presidente tra i consiglieri;
- 3) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- 4) ha la facoltà di conferire temporaneamente l'incarico di segretario e di cassiere a membri del Consiglio di Amministrazione;
- 5) agisce in nome e per conto dell'Ente, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 6) firma gli atti e documenti che comportano obbligazioni per l'Associazione;

- 7) è autorizzato a chiedere contributi e premi allo Stato, alla Regione, al Comune o a qualsiasi altro Ente, firmando quietanze o provvedendo a riscuotere senza che occorra altra autorizzazione o mandato, e con esonero per le casse pagatrici da ogni responsabilità al riguardo;
- 8) deve rendere conto del suo operato all'Ente in qualsiasi momento, anche quando cessa la sua rappresentanza, per il periodo di sua gestione;
- 9) in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente che conseguentemente assume le funzioni di Presidente con tutte le relative attribuzioni.-

Art. 13

CONSIGLIO DEI REVISORI

Il Consiglio dei Revisori ha il compito:

- 1) di controllare che l'operato del Consiglio di Amministrazione sia conforme allo Statuto, al regolamento interno ed alle delibere dell'Assemblea;
- 2) di accertare che l'amministrazione del patrimonio avvenga con oculatezza;
- 3) di riunirsi almeno ogni tre mesi per effettuare controlli sulle operazioni contabili e sulla consistenza di cassa;
- 4) di intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- 5) di convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori;
- 6) di espletare tutti quei controlli che nel codice civile sono demandati al Collegio dei Sindaci.-

Art. 14

COMITATO DEI SOSTENITORI

Possano aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutti i cittadini che intendono contribuire con i loro mezzi e con la loro opera alla realizzazione degli scopi che l'Associazione si prefigge.

I sostenitori sono costituiti in comitato denominato "Comitato dei Sostenitori" e nel loro seno nominano un rappresentante ed un segretario che possono inviare al Consiglio di Amministrazione note di proposte e di rilievi sulla vita dell'ente.

Il Comitato dei Sostenitori si riunisce nei locali dell'ente. I sostenitori possono intervenire all'assemblea dei soci senza diritto a voto; gli stessi saranno invitati da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso affisso nei locali dell'ente.-

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile che regolano le Associazioni come persone giuridiche private.-

Postille 1) Leggasi "decide"; 2) Radia "Gli" e sostituisci con "le"; 3) Leggasi "di"; 4) Adde "ordinari".

F.ti Rosario Li petri-Giuseppe Bivona-Bosa Maddalena-Bray Francesco Paolo-Cacioppo Giuseppe-Cannarozzo Giuseppa-Colletti Carmela-Iacopinelli Angelo-Giuseppe Longo-Rosa Anna Maria Pellegrino-Raso Rosalia-Grazia Riggio-Angelo Sanci Sbrigata Accursia-Scarpuzza Grazia-Vinci Maria-Viviano Graza Daniela-Gaspere Zinna-Tavormina Antonino) Notar Andrea Palermo.